CONTRATTO "*SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – COMPLEMENTARI E SIMILI*" E SUCCESSIVI ATTI AGGIUNTIVI CON LA SOCIETA' ANCONAMBIENTE: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2019 NEL COMUNE DI ANCONA NELLE MORE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI ASSEGNATI ALLA PARTE AFFIDATARIA DEL "*SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI A GESTORE UNICO SECONDO LA FORMA DELL'IN HOUSE PROVIDING NEL BACINO COMPRENDENTE IL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATO 2 ANCONA*", GIA' ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ATA N. 20 DEL 27/07/2017. **Documento istruttorio**

PREMESSO CHE:

- il Codice Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) individua i servizi attinenti la gestione dei rifiuti come "attività di pubblico interesse" e impone che l'insieme delle attività siano organizzate per ambiti territoriali ottimali e svolte da un unico soggetto;
- in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, la Regione Marche ha emanato la L.R. 24/2009 e s.m.i. "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- l'art. 7 della suddetta Legge prevede che le funzioni proprie dell'Autorità d'Ambito di cui al D. Lgs. 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (che per la Provincia di Ancona è l'ATO 2 – Ancona);
- il medesimo art. 7 prevede anche che i rapporti tra i suddetti Enti Locali siano regolati da una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 denominata convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona, sottoscritta da tutti i Comuni dell'ambito;
- in data 18.2.2013 si è formalmente costituita l'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A. d'ora in avanti) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona, con la sottoscrizione da parte di tutti gli Enti aderenti, della convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la convenzione è stata sottoscritta dagli stessi e pertanto la Provincia con Decreto n. 16 del 7.3.2013, ha preso atto dell'avvenuta costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) in data 18.2.2013;
- la finalità da raggiungere e di cui all'art. 1 della convenzione, è quella di assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti tramite l'ATA ed in particolare:
  a. l'unità di governo del servizio nell'ATO, separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;
  b. il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO;
  c. la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
  d. il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti.

PREMESSO inoltre che:

- il Contratto di Servizio con AnconAmbiente S.p.A. per l'Igiene Urbana per il Comune di Ancona "Servizio di Igiene Ambientale – Complementari e Simili", è scaduto in data 31.12.2015;

- A.T.A., nelle more della conclusione del percorso tecnico–amministrativo finalizzato alla individuazione, ai sensi di legge, del gestore unico per l'intero ambito ATO2, con proprio atto (Decreto del Presidente n. 24 del 23.12.2015) ha disposto una proroga tecnica del menzionato contratto a decorrere dall'01.01.2016 per un periodo massimo di sei mesi;
- la Giunta Comunale, con proprio atto n. 150 del 15/03/2016 ha stabilito:
  - di prendere atto dell'intervenuta proroga tecnica di cui al Decreto del Presidente A.T.A. n. 24 del 23/12/2015;
  - di prendere atto, per effetto della suddetta apposita indicazione dell'A.T.A. sulla questione ed altresì per effetto della espressa previsione di fonte legale ex art. 204, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, dello svolgimento della gestione del servizio da parte della Società AnconAmbiente S.p.A. che, essendo società già affidataria del servizio in epoca antecedente al trasferimento dei relativi poteri di affidamento in capo all'A.t.a., è oggi chiamata, appunto ai sensi del citato art. 204, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità di Ambito;

EVIDENZIATO CHE:

- A.T.A. con deliberazione n. 6 del 2 marzo 2015 ha espresso l'intendimento di individuare la società Multiservizi Spa quale potenziale soggetto giuridico pubblico idoneo a compiere tutti i passi preliminari per candidarsi come gestore unico in house del ciclo integrato dei rifiuti per superare la frammentazione della gestione all'interno del bacino;
- A.T.A. con deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 27/04/2016 avente ad oggetto: "Proposta e condivisione del percorso funzionale all'individuazione del gestore unico per l'intero ambito ATO2-Ancona, tramite affidamento in house", ha stabilito di avviare il procedimento di verifica per confermare il modello dell'in house providing quale forma di gestione consentita dai principi comunitari in materia di gestione dei servizi pubblici locali al fine di addivenire ad una gestione in grado di garantire:
  - l'unità di governo del servizio nell'ATO separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;
  - il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO;
  - la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
  - il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti";

RICHIAMATO CHE:

- la Giunta Comunale, con proprio atto n. 393 del 28/6/2016, nel prendere atto del percorso individuato dalla Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) con deliberazione n. 7 del 27.4.2016, ha deferito al Consiglio Comunale le seguenti proposte, poi approvate con Atto del Consiglio Comunale n. 64 del 07/07/2016:
  - di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, previa ogni ulteriore, opportuna e/o necessaria, verifica dei presupposti dal punto di vista giuridico ed economico da parte degli organi tecnici di ATA ad esprimere parere favorevole alla indicata linea di affidare il servizio integrato ambientale secondo il modello dell'in house providing a favore di un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme nazionali e comunitarie per tale forma di gestione;
  - di dare atto della necessità di modifica ed integrazione alle disposizioni statutarie delle società interessate al fine di dare attuazione allo schema operativo indicato e di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, a dare avvio al processo di modifica ed integrazione nelle procedure e nelle sedi competenti;

- di dare atto che il percorso indicato nella delibera ATA n. 7 del 27.4.2016 prevede un adeguamento delle compagini societarie con operazioni di trasferimento e rideterminazione di quote societarie particolarmente rilevanti sia sotto l'aspetto gestionale che sotto l'aspetto del valore economico;
- di dare atto che nelle more del perfezionamento del percorso indicato l'affidamento del servizio dei rifiuti del Comune di Ancona continuerà ad essere assegnato ad AnconAmbiente S.p.A., individuando la data del 31.12.2016 come termine entro il quale ATA possa ricevere in modo formale la candidature per la gestione con un unico soggetto in house secondo quanto illustrato in premessa. In caso di mancata candidatura, il Comune di Ancona verificherà e valuterà le modalità di affidamento del servizio in base alle normative vigenti.

- in parallelo la Giunta Comunale, con proprio atto n. 394 del 28/6/2016 avente ad oggetto "*Estensione della proroga tecnica del contratto di servizio di igiene ambientale-complementari e simili e successivi atti aggiuntivi con la società AnconAmbiente spa*" ha stabilito:
  - di prendere atto che, pur avendo A.T.A. avviato il percorso tecnico–amministrativo finalizzato ad individuare il gestore unico già sopra richiamato, non si è giunti alla conclusione del suddetto procedimento entro il termine della proroga tecnica di cui sopra;
  - di prendere altresì atto che, ad ogni modo, ad oggi il sopra richiamato percorso tecnico–amministrativo finalizzato ad individuare il gestore unico è in itinere e sta procedendo in coerenza con quanto stabilito nei relativi atti amministrativi;
  - di dare mandato al Sindaco di promuovere tutte le azioni ritenute necessarie per la spedita conclusione del percorso tecnico–amministrativo finalizzato ad individuare il gestore unico già sopra richiamato;
  - di richiamare l'indirizzo di dover disporre, qualora necessario, ogni atto utile a garantire la continuità del servizio con l'attuale gestore fino al 31.12.2016, già espresso con propria deliberazione n. 150 del 15/3/2016;
  - di dare atto che, ad oggi, ATA non ha proceduto ad individuare nessuna altra forma di assegnazione del servizio a partire dal 1 luglio;
  - di prendere atto della necessità di garantire la continuità del servizio, onde prevenire ed evitare una situazione di emergenza ambientale, di tipo igienico sanitario, connessa alla eventuale interruzione del servizio di gestione rifiuti urbani;
  - di dare mandato al Dirigente competente di disporre ogni atto necessario, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 204, comma 1, D. Lgs. 152/2006, finalizzato all'estensione della proroga tecnica del contratto di "Servizio di igiene ambientale – complementari e simili" e successivi atti aggiuntivi con la società AnconAmbiente s.p.a., dal 1 luglio fino all'affidamento della gestione a nuovo gestore da parte di ATA e comunque non oltre il 31.12.2017;
  - di dare mandato, conseguentemente, al Dirigente competente di assumere per il suddetto contratto direttamente i rapporti finanziari di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) della convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, a valere sull'impegno n. 1331/2016, capitolo 225003, azione 1600, "servizio nettezza urbana prestazione di servizi";
  - di dare atto che, ad ogni modo, permangono in capo all'ATA tutte le funzioni di cui all'art. 5 della convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 01/07/2016, preso atto della mancata individuazione da parte dell'A.T.A. di altra forma di assegnazione del servizio a partire dal 01.07.2016 e ribadita la necessità, già "espressa nella sopracitata DGC 394 del 28/6/201, di garantire la continuità del servizio onde prevenire ed evitare una situazione di emergenza ambientale, di tipo igienico sanitario, connessa alla eventuale

interruzione del servizio di gestione rifiuti urbani" si è disposta "l'estensione della proroga tecnica del contratto di "Servizio di igiene ambientale – complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/07/2001) e successivi atti aggiuntivi, con la società AnconAmbiente s.p.a., agli stessi prezzi, patti e condizioni dal 01.07.2016 fino all'affidamento della gestione a nuovo gestore da parte di ATA e comunque non oltre il 31.12.2017";

RICHIAMATO l'atto del Consiglio Comunale n. 64 del 07/07/2016 "*Affidamento del servizio gestione rifiuti da parte dell'Assemblea Territoriale dell'Ambito (ATA) - Atto di mero indirizzo*", con cui sono state approvate le proposte deferite con la sopra richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 393 del 28/6/2016, conferendo mandato al Sindaco per esprimere parere favorevole per l'affidamento del servizio rifiuti secondo il modello dell'in house providing in favore di un soggetto in possesso di tutti i requisiti dando atto che, nelle more del percorso sopra indicato, il servizio rifiuti continua ad essere svolto da AnconAmbiente.

CONSIDERATO:

- che l'ATA con deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 27/07/2017 avente ad oggetto "*Servizio gestione rifiuti - affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti a gestore unico secondo la forma dell'in house providing nel bacino comprendete il territorio dei Comuni dell'ATO2- Ancona*", confermando per il bacino comprendente il territorio dei Comuni dell'ATO2 la scelta del modello di gestione in house providing, ha affidato la gestione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti, secondo il succitato modello, alla costituenda società consortile partecipata dalla Multiservizi s.p.a. e da Ecofon Conero s.p.a.;
- con la medesima deliberazione di cui sopra l'A.T.A. ha stabilito i termini temporali per l'avvio operativo della gestione unitaria da parte della costituenda società consortile, differendone la data di inizio in relazione alle scadenze delle diverse gestioni esistenti, prevendone nello specifico per il Comune di Ancona l'avvio a partire dal 1 gennaio 2018.

CONSIDERATO tuttavia CHE:

- avverso la suddetta deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 27/07/2017 sono stati proposti due ricorsi avanti al TAR Marche rispettivamente proposti dalla Marche Multiservizi spa - iscritto al reg. ric. n. 499/17- e dalla Rieco spa -iscritto al reg. ric n. 503/17-.

- l'A.T.A. con successiva deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 24/11/2017:
  - ha preso atto che, in riferimento a quanto disposto con la citata deliberazione A.T.A. n. 20 del 27/07/2017, risultano pendenti i due suddetti procedimenti avanti al TAR Marche rispetto ai quali è intervenuta fissazione della pubblica udienza di discussione per il giorno 20/12/2017;
  - ha disposto conseguentemente, per le ragioni di opportunità illustrate nelle premesse del citato atto, "la sospensione di ogni termine assegnato alla parte affidataria, così come stabiliti nella Deliberazione n. 20 del 27/07/2017, per l'esecuzione di quanto previsto nel medesimo deliberato a carico della medesima parte affidataria";
  - ha stabilito che "tale sospensione avrà durata sino al definitivo superamento del contenzioso sotteso al duplice procedimento" pendente avanti al TAR "e, comunque, non oltre la data del 30/09/2018 salva la facoltà di ulteriore proroga di tale termine di sospensione";
  - ha formulato "contestualmente indirizzo nonché specifico mandato alla Direzione Generale affinché, nel pieno rispetto della normativa di settore vigente, avvii tutte le procedure necessarie a garantire una prosecuzione del servizio in quei Comuni nei quali il relativo affidamento scadrà nel frattempo".

RICHIAMATO l'art. 3 bis del D.L. n° 138/11, con particolare riferimento al comma 1 bis, primo periodo (modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 609, lettera a), della Legge 23

dicembre 2014, n. 190), secondo cui "*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56*".

PRESO ATTO e RICHIAMATO che l'A.T.A., in relazione alla propria competenza esclusiva in ordine all'adozione degli atti e provvedimenti in materia di affidamento dei servizi del c.d. "ciclo integrato ambientale":

- ha già proceduto, con la già sopra richiamata deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 27/07/2017, all'affidamento della gestione del "*Servizio gestione rifiuti-affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti a gestore unico secondo la forma dell'in house providing nel bacino comprendente il territorio dei comuni dell'ATO2 Ancona*";
- ha successivamente disposto, con la già sopra richiamata deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 24/11/2017, la sospensione di ogni termine assegnato alla parte affidataria per l'esecuzione di quanto previsto nella medesima deliberazione n. 20 del 27/07/2017;
- ha altresì stabilito col suddetto Atto che tale sospensione avrà durata sino al definitivo superamento del contenzioso sotteso al duplice procedimento pendente avanti al TAR e, comunque, non oltre la data del 30/09/2018 salva la facoltà di ulteriore proroga di tale termine di sospensione.

RICHIAMATO CHE:

- in relazione a quanto sopra argomentato, è stato assunto l'Atto di Giunta n. 728 del 21/12/2017 con il quale, nel prendere atto della Deliberazione A.T.A. n. 20 del 27/07/2017 con cui la competente Assemblea ha affidato "in house providing" la gestione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti, secondo il succitato modello, a costituenda società consortile partecipata dalla Multiservizi s.p.a. e da Ecofon Conero s.p.a., si deliberava e disponeva quanto segue:
  - di prendere atto della deliberazione n. 24 del 24/11/2017 con la quale la competente Assemblea A.T.A.:
    - ✓ ha preso atto che, in riferimento a quanto disposto con la citata deliberazione A.T.A. n. 20 del 27/07/2017, risultano pendenti due procedimenti avanti al TAR Marche rispetto ai quali è intervenuta fissazione della pubblica udienza di discussione per il giorno 20/12/2017;
    - ✓ ha disposto conseguentemente, per le ragioni di opportunità illustrate nelle premesse del citato atto, "la sospensione di ogni termine assegnato alla parte affidataria, così come stabiliti nella Deliberazione n. 20 del 27/07/2017, per l'esecuzione di quanto previsto nel medesimo deliberato a carico della medesima parte affidataria";
    - ✓ ha stabilito che "tale sospensione avrà durata sino al definitivo superamento del contenzioso sotteso al duplice procedimento" pendente avanti al TAR " e, comunque, non oltre la data del 30/09/2018 salva la facoltà di ulteriore proroga di tale termine di sospensione";
    - ✓ ha formulato "contestualmente indirizzo nonché specifico mandato alla Direzione Generale affinché, nel pieno rispetto della normativa di settore vigente, avvii tutte le procedure necessarie a garantire una prosecuzione del servizio in quei Comuni nei quali il relativo affidamento scadrà nel frattempo";

- di deliberare, quale necessaria e conseguente misura esecutiva di quanto già deliberato da A.T.A con il provvedimento di sospensione disposto con la deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 24/11/2017, la prosecuzione del "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" in capo ad AnconAmbiente sino al definitivo superamento del contenzioso sotteso al duplice procedimento pendente avanti al TAR e, comunque, non oltre la data del 30/09/2018 salva la facoltà di ulteriore proroga di tale termine di sospensione;
- di dare mandato, conseguentemente, al Dirigente competente di disporre ogni atto necessario, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 204, comma 1, D. Lgs. 152/2006, finalizzato a dare attuazione alla prosecuzione del servizio ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/07/2001) e successivi atti aggiuntivi con la società AnconAmbiente s.p.a., a decorrere dal 01/01/2018 e sino al definitivo superamento del contenzioso sotteso al duplice procedimento pendente avanti al TAR e, comunque, non oltre la data del 30/09/2018 salva la facoltà di ulteriore proroga di tale termine di sospensione.

- con Determinazione Dirigenziale n.2950 del 29/12/2017, prendendo atto di quanto già deliberato dalla Giunta Comunale con proprio Atto n. 728 del 21/12/2017, si stabiliva la prosecuzione del "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/7/2001) e successivi atti aggiuntivi, agli stessi prezzi patti e condizioni, in capo ad AnconAmbiente, sino al definitivo superamento del contenzioso sotteso al duplice procedimento pendente avanti al TAR e, comunque, non oltre la data del 30/09/2018, salva la facoltà di ulteriore proroga di tale termine di sospensione, come stabilito nella citata DGC 728 del 21/12/2017, dando atto altresì che la prosecuzione della gestione "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" costituiva necessaria e conseguente misura esecutiva di quanto già deliberato da A.T.A, con il provvedimento di sospensione disposto con la deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 24/11/2017; con la medesima Determinazione Dirigenziale 2950/2017 si è altresì stabilita la prosecuzione del "Servizio di gestione del Centro Raccolta di Posatora", unitamente a quello di via del Commercio, già in capo ad AnconAmbiente, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati con Determinazione Dirigenziale n. 1201 del 13/06/2016, anche in questo caso non oltre la data del 30/09/2018, salva la facoltà di ulteriore proroga di tale termine di sospensione come stabilito nella citata DGC 728 del 21/12/2017.

DATO ATTO che il duplice procedimento pendente avanti al TAR ha avuto esito con le sentenze n. 48 e 49 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, pubblicate in data 16/01/2018.

DATO ATTO che le suddette sentenze del ricorsi avanti al TAR Marche sopra richiamati sono state poi impugnate rivolgendo il riesame della controversia dinanzi al Consiglio di Stato.

DATO ATTO e CONSIDERATO:

- che l'udienza di discussione delle cause in Consiglio di Stato è stata fissata per il giorno 27 settembre 2018, nell'imminenza della scadenza della vigente proroga alla prosecuzione del servizio ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/07/2001) e successivi atti aggiuntivi con la società AnconAmbiente s.p.a., che decorre dal 01/01/2018 fino al 30/09/2018, fatta salva la facoltà di ulteriore proroga di tale termine di sospensione, così come stabilito dagli Atti sopra richiamati.
- che, aldilà dell'andamento dell'udienza avanti il Consiglio di Stato, la decisione finale verrà ad ogni modo depositata qualche settimana dopo l'udienza stessa, cioè oltre il 30 settembre 2018, termine della vigente prosecuzione della proroga di cui trattasi.

- che, qualsiasi sia l'esito della decisione finale del Consiglio di Stato, è verosimile ipotizzare che sarà necessario un ampio arco temporale per dare attuazione ai provvedimenti che dovranno essere adottati in osservanza di quanto sarà disposto con la suddetta decisione finale, con tempi tecnici ragionevolmente incomprimibili.
- che la prosecuzione della proroga del servizio in capo ad AnconAmbiente, allo stato, sia assolutamente rispondente a diritto in quanto preordinata a consentire il subentro del gestore unico, all'esito delle iniziative amministrative e giurisdizionali in corso, come peraltro confermato dal legale ATA, Avv. Alessandro Lucchetti, con email del 17/12/2017 conservata agli atti.
- che è già prevista la fornitura di AnconAmbiente del proprio complesso aziendale al gestore unico, affidatario in forza della deliberazione ATA n. 20/2017, all'esito del contenzioso in essere.
- che, in relazione al fatto che AnconAmbiente s.p.a. mantiene, ad oggi, il rapporto in house con il Comune di Ancona come sopra detto, la gestione dei servizi in questione, in forza dell'art. 204 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., può rimanere in capo alla Società medesima sino alla concreta attivazione del servizio da parte dell'A.T.A., in sostituzione di quello corrente, per il territorio comunale di Ancona e, comunque, non oltre la data del 31.12.2019, salve le facoltà di ulteriore proroga di tale termine o di anticipata cessazione del servizio corrente per subentro del nuovo gestore individuato dalla predetta competente A.T.A.
- che AnconAmbiente s.p.a, già affidataria del servizio in epoca antecedente al trasferimento dei relativi poteri di affidamento in capo all'A.T.A. nonché attuale gestore del servizio, è una società operante in regime c.d. "in house providing" avendone i requisiti di legge, così come meglio precisati:
  1. controllo analogo da parte del Comune di Ancona;
  2. capitale interamente pubblico di cui il Comune di Ancona detiene la maggioranza assoluta delle quote di capitale;
  3. società che realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano.
- il comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo cui "I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente Decreto, continuano a gestirlo fino all'istituzione e organizzazione del servizio gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito".
- che la prosecuzione della gestione attuale di cui trattasi costituisca, in concreto, ancora misura conseguente di quanto già deliberato da A.T.A, con il provvedimento di sospensione, disposto con la deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 24/11/2017, di ogni termine assegnato alla parte affidataria per l'esecuzione di quanto previsto con l'affidamento della gestione del "Servizio gestione rifiuti-affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti a gestore unico secondo la forma dell'in house providing nel bacino comprendente il territorio dei comuni dell'ATO2 Ancona", assegnato con deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 27/07/2017.
- che i servizi di gestione e titolarità del "Centro Ambiente" via del Commercio e della complementare sede di Posatora sono funzionali ai servizi di cui al vigente Contratto "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" attualmente svolti da AnconAmbiente;
- che i suddetti Centri Ambiente di Via del Commercio e di Posatora, per quanto stabilito con D.D. 26/01/2017 n. 147, saranno nelle disponibilità dell'ATA non appena si procederà all'avvio del "Servizio gestione rifiuti - affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti a gestore unico secondo la forma dell'in house providing nel bacino comprendete il territorio dei Comuni dell'ATO2 - Ancona".

- che sarà pertanto necessario, per quanto richiamato al punto precedente, assicurare anche la prosecuzione del Servizio di gestione del Centro Raccolta di Posatora, unitamente a quello di via del Commercio già in capo ad AnconAmbiente con il contratto "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili";

DATO ATTO che
per quanto sopra considerato, la Giunta Comunale di Ancona con proprio Atto n. 437 del 25/09/018 ha disposto:

- di deliberare, quale necessaria e conseguente misura esecutiva di quanto già deliberato da A.T.A con il provvedimento di sospensione disposto con la deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 24/11/2017, la prosecuzione del "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" unitamente al "Servizio di gestione del Centro Raccolta di Posatora" in capo ad AnconAmbiente;
- di deliberare che tale prosecuzione dei servizi si estenda sino alla concreta attivazione del servizio da parte dell'A.T.A., in sostituzione di quello corrente, per il territorio comunale di Ancona e, comunque, non oltre la data del 31.12.2019, salve le facoltà di ulteriore proroga di tale termine o di anticipata cessazione del servizio corrente per subentro del nuovo gestore individuato dalla predetta competente A.T.A.;
- di dare mandato, conseguentemente, al Dirigente competente di disporre ogni atto necessario, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'Art. 204, comma 1, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a dare attuazione alla prosecuzione dei servizi, ai medesimi patti e condizioni, del contratto "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19.07.2001 e successivi atti aggiuntivi) unitamente al "Servizio di gestione del Centro Raccolta di Posatora" (Determinazione Dirigenziale n. 1201 del 13.06.2016) con la società AnconAmbiente s.p.a., a decorrere dal 01.10.2018 e sino alla concreta attivazione del servizio da parte dell'A.T.A., in sostituzione di quello corrente, per il territorio comunale di Ancona e, comunque, non oltre la data del 31.12.2019, salve le facoltà di ulteriore proroga di tale termine o di anticipata cessazione del servizio corrente per subentro del nuovo gestore individuato dalla predetta competente A.T.A.

RICHIAMATA, a riguardo del Servizio di gestione del Centro Raccolta di Posatora, anche la Determinazione del Dirigente del 26/01/2017 n. 147 della Direzione *AMBIENTE, GREEN ECONOMY (ENERGIE RINNOVABILI), VERDE PUBBLICO, CIMITERI* "*Centro raccolta rifiuti di Posatora complementare al già esistente centro raccolta rifiuti di via del Commercio gestito da Anconambiente: proroga tecnica dell'assegnazione dell'infrastruttura*"
che ha disposto quanto segue:

- il Centro di Raccolta rifiuti di Posatora costituisce infrastruttura complementare al Centro di raccolta rifiuti presso la sede di Via del Commercio, gestito da AnconAmbiente nell'ambito del contratto di Servizio dell'Igiene Urbana per il Comune di Ancona "Servizio di Igiene Ambientale – Complementari e Simili;
- di prorogare in linea tecnica l'assegnazione, gestione e titolarità del Centro di Raccolta di Posatora a favore della Società AnconAmbiente s.p.a., fino al 31/12/2017 e comunque entro e non oltre l'individuazione da parte di ATA del nuovo gestore unico per il complessivo Contratto di Servizio dell'Igiene Urbana del Comune di Ancona "*Servizio di Igiene Ambientale – Complementari e Simili*", agli stessi prezzi patti e condizioni già previsti nella determinazione dirigenziale n. 1201 del 13/6/2016, riconoscendo un rimborso spese pari € 8.850/mese IVA esclusa, da liquidare mensilmente a valere sul capitolo 225003, azione 1600, "servizio nettezza urbana prestazione di servizi";
- di stabilire, per quanto determinato al precedente punto, che il Centro, unitamente al complementare centro di via del Commercio, sarà nelle disponibilità dell'ATA non appena

si procederà all'assegnazione del servizio rifiuti al nuovo soggetto gestore unico del Servizio dell'Igiene Urbana per il Comune di Ancona;

RITENUTO, per tutto quanto sopra richiamato e considerato, necessario assicurare la prosecuzione del complessivo "*Servizio di igiene ambientale - complementari e simili*" in capo ad AnconAmbiente sino alla concreta attivazione del servizio da parte dell'A.T.A., in sostituzione di quello corrente, per il territorio comunale di Ancona e, comunque, non oltre la data del 31.12.2019, salve le facoltà di ulteriore proroga di tale termine o di anticipata cessazione del servizio corrente per subentro del nuovo gestore individuato dalla predetta competente A.T.A;

EVIDENZIATO inoltre che, nelle more della sospensione dei termini disposta dall'ATA con la citata deliberazione n. 24 del 24/11/2017, risulta comunque indispensabile garantire la continuità del servizio di gestione rifiuti urbani, al fine di prevenire ed evitare situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie che si potrebbero verificare nel caso di interruzione del servizio;

PRECISATO che, se del caso, il presente Atto costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale per gli incentivi per funzioni tecniche, emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 ed approvato con DGC 328 del 08/06/2018; per lo specifico servizio di cui al presente Atto, con successivo ed apposito provvedimento adottato dal RUP, il Dirigente provvederà alla nomina motivata, del personale partecipante al gruppo di lavoro;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATI altresì:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 165/2001;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ancona;

DATO ATTO e attestato con la sottoscrizione apposta, che nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona:
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. 129/2013 e all'ari. 18, comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, nè le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001;

Tanto premesso, per tutto quanto sopra esplicitato, **si sottopone al Dirigente** della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy **l'adozione del presente atto istruttorio** come di seguito indicato:

1. Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 437 del 25/09/2018 con la quale si è, in sintesi, disposto:
   - di deliberare, quale necessaria e conseguente misura esecutiva di quanto già deliberato da A.T.A con il provvedimento di sospensione disposto con la deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 24/11/2017, la prosecuzione del "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" unitamente al "Servizio di gestione del Centro Raccolta di Posatora" in capo ad AnconAmbiente;
   - di deliberare che tale prosecuzione dei servizi si estenda sino alla concreta attivazione del servizio da parte dell'A.T.A., in sostituzione di quello corrente, per il territorio comunale di Ancona e, comunque, non oltre la data del 31.12.2019, salve le facoltà di ulteriore proroga di tale termine o di anticipata cessazione del servizio corrente per subentro del nuovo gestore individuato dalla predetta competente A.T.A.;
   - di dare mandato, conseguentemente, al Dirigente competente di disporre ogni atto necessario, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'Art. 204, comma 1, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a dare attuazione alla prosecuzione dei servizi, ai medesimi patti e condizioni, del contratto "*Servizio di igiene ambientale - complementari e simili*" (Reg. Int. 10358 del 19.07.2001 e successivi atti aggiuntivi) unitamente al "Servizio di gestione del Centro Raccolta di Posatora" (Determinazione Dirigenziale n. 1201 del 13.06.2016) con la società AnconAmbiente s.p.a., a decorrere dal 01.10.2018 e sino alla concreta attivazione del servizio da parte dell'A.T.A., in sostituzione di quello corrente, per il territorio comunale di Ancona e, comunque, non oltre la data del 31.12.2019, salve le facoltà di ulteriore proroga di tale termine o di anticipata cessazione del servizio corrente per subentro del nuovo gestore individuato dalla predetta competente A.T.A.

2. Di assicurare, così come disposto dalla succitata D.G.C. 437 del 25/09/2018, la prosecuzione del "*Servizio di igiene ambientale - complementari e simili*" (Reg. Int. 10358 del 19.07.2001 e successivi atti aggiuntivi) unitamente al "*Servizio di gestione del Centro Raccolta di Posatora*" (Determinazione Dirigenziale n. 1201 del 13.06.2016 e successiva n. 147 del 26/01/2017), agli stessi prezzi patti e condizioni, in capo ad AnconAmbiente, a decorrere dal 01.10.2018 e sino alla concreta attivazione del servizio da parte dell'A.T.A., in sostituzione di quello corrente, per il territorio comunale di Ancona e, comunque, non oltre la data del 31.12.2019, salve le facoltà di ulteriore proroga di tale termine o di anticipata cessazione del servizio corrente per subentro del nuovo gestore individuato dalla predetta competente A.T.A.

3. Di assumere l'impegno di spesa presunto, così come di seguito determinato:
   - di euro 4.750.000,00 -per ultimo trimestre 2018 dei servizi sopra richiamati, salvo conguaglio ed IVA compresa- a valere sul capitolo 225003 azione 1600 "servizio nettezza urbana prestazione di servizi", imp. _____ / 2018, sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione;
   - di euro 19.000.000,00 -per l'intera annualità 2019 dei servizi sopra richiamati, salvo conguaglio ed IVA compresa- a valere sul capitolo 225003 azione 1600 "servizio nettezza urbana prestazione di servizi", imp. _____ / 2019, sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione.

4. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 30539631FE.

5. Di riservarsi, successivamente all'adozione del presente provvedimento, ogni eventuale Atto accessorio per il buon esito del procedimento.

6. Di stabilire che, se del caso, il presente Atto costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale per gli incentivi per funzioni tecniche, emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 ed approvato con DGC 328 del 08/06/2018; per lo specifico servizio di cui al presente Atto, con successivo ed apposito provvedimento adottato dal RUP, il Dirigente provvederà alla nomina motivata, del personale partecipante al gruppo di lavoro.

7. Di dare esecuzione al provvedimento con la presente disposto nominando come responsabile del procedimento l'arch. Roberto Panariello a norma a norma dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990.

8. Di dare atto e attestare con la sottoscrizione apposta che, rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Responsabile del procedimento:
   - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona.
   - non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
   - non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 18, comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, nè le situazioni ed i comportamenti ivi indicati.
   - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs.165/2001.

9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi della pubblicazione sulla rete internet comunale, ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

10. Di dare atto che non è applicabile alla presente procedura il protocollo di legalità sottoscritto dall'Ente con la Prefettura di Ancona di cui alla delibera della GM 491 del 30/09/2015 "Adesione Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" poiché la fattispecie non rientra nelle tipologie previste nel sopra richiamato atto in quanto trattasi di prosecuzione di servizio già affidato "in house providing".

11. Di prendere atto, per quanto compatibile con la procedura di cui al presente atto, del Protocollo di Intesa con le organizzazioni sindacali sottoscritto in data 12/1/2016 ed approvato con DGM n. 699 del 10/12/2015 avente ad oggetto "Approvazione bozza Protocollo di Intesa tra Comune di Ancona e Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, forniture di beni e di servizi".

12. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da chi ha interesse al suo annullamento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del D. Lgs. 104/2010.

Il Responsabile del procedimento
(Arch. Roberto Panariello)